

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA, PER LA DURATA DI ANNI 3. CIG: 6065128DF2.**

### **ART. 1 Finalità ed oggetto del servizio**

Il servizio ha per oggetto una prestazione articolata, consistente nella fornitura da parte del soggetto affidatario di lavoratori a tempo determinato ascrivibili alle categorie previste nel CCNL del Comparto Regioni e Autonomie Locali, così come indicate al successivo art. 2.

Il servizio offerto dall'affidatario comprende l'attività di ricerca e selezione, assunzione del lavoratore temporaneo, la gestione amministrativa e disciplinare dello stesso, nonché l'assunzione del pagamento diretto del trattamento economico al lavoratore e del versamento dei relativi contributi previdenziali, come previsto dal D. Lgs. 276/2003.

Il ricorso alla somministrazione di manodopera a tempo determinato costituirà titolo residuale per l'Amministrazione rispetto alle altre forme di reclutamento di personale.

Il contratto normativo di cui alla presente gara non obbliga l'Amministrazione ad usufruire del servizio, al quale avrà facoltà di ricorrere in base ad una valutazione unilaterale della situazione contingente.

La specifica fornitura di lavoratori sarà effettuata a mezzo di apposita richiesta di attivazione del presente contratto e per ciascuna somministrazione sarà sottoscritto l'apposito contratto di somministrazione contenente tutti gli elementi di cui all'art. 21 del D.Lgs. 276/2003.

Il lavoratore potrà essere impiegato in una qualsiasi delle sedi del Comune e l'espletamento del servizio potrà essere effettuato sull'intero territorio comunale.

### **ART. 2 - Richiesta di somministrazione di lavoratori**

Il Comune di Bassano del Grappa procederà, sulla base delle proprie esigenze, alla richiesta di somministrazione di lavoratori a tempo determinato all'Affidatario, per iscritto, tramite apposita comunicazione.

I prestatori di lavoro temporaneo somministrati saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti delle categorie B – C – D del vigente C.C.N.L. per il Comparto Regioni – Autonomie Locali e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa in materia.

I prestatori di lavoro temporaneo avviati dovranno possedere un adeguato livello di professionalità nell'attività richiesta, oltre al titolo di studio ed eventuali abilitazioni o patenti precisati nella richiesta di fornitura.

La nota di richiesta conterrà le seguenti informazioni:

1. indicazione del numero di lavoratori richiesti, descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria economica e posizione Inail;
2. titolo di studio minimo o specifico, eventuali abilitazioni o patenti che il lavoratore dovrà possedere; inoltre l'Ente ha la facoltà di chiedere che il lavoratore abbia già maturato esperienza o acquisito professionalità in particolari settori;
3. articolazione dell'orario di lavoro, contenuti e durata della prestazione lavorativa, settore e sede dove il lavoratore sarà assegnato;
4. finalità, tra quelle indicate nella normativa, per la quale si chiede la somministrazione.

### **ART. 3 Prezzo del servizio**

Come stabilito all'art. 3 del contratto, per il servizio in oggetto il Comune si obbliga a corrispondere all'affidatario, per ogni ora ordinaria di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, il

prezzo orario risultante dall'applicazione del ribasso percentuale unico offerto in sede di gara, per la specifica categoria economica del lavoratore avviato.

Ciascun prezzo orario, risultante dall'applicazione del ribasso percentuale unico offerto in sede di gara, è al netto dell'IVA.

Tale prezzo orario è comprensivo della spesa per la retribuzione individuale oraria del lavoratore temporaneo, delle contribuzioni previdenziali e assicurative, degli accantonamenti per ferie/festività/malattia/infortunio/ogni altro giustificativo di assenza retribuita di cui il lavoratore possa avvalersi (salva l'unica deroga di seguito prevista per le festività infrasettimanali), nonché dell'utile d'impresa.

Il prezzo orario per ciascuna categoria deve, pertanto, intendersi onnicomprensivo e forfetario (salva l'unica eccezione delle festività infrasettimanali) e, quindi, fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio, salvo adeguamento per eventuale rinnovo del C.C.N.L. o per modifiche normative.

In caso di variazione degli importi retributivi in seguito a rinnovi del C.C.N.L. o per modifiche normative, il prezzo orario complessivo verrà riproporzionato nella stessa percentuale della variazione contrattuale/normativa, (il riproporzionamento concernerà solo le voci A, B e C della "tabella A" allegata al presente Capitolato, con esclusione, quindi, dei costi di intermediazione dell'operatore economico).

La variazione delle tariffe INAIL applicate dall'aggiudicatario non comporterà alcuna revisione del prezzo offerto.

L'unica deroga a tale principio di onnicomprensività concerne le festività infrasettimanali che saranno rimborsate integralmente alla Ditta, al lordo degli oneri previdenziali ed assicurativi, senza costi per accantonamenti e d'intermediazione (cioè solo le voci A e B della "tabella A" allegata al presente Capitolato).

Il prezzo orario, così come risultante in sede di gara, va riferito a somministrazioni di carattere sostitutivo, pertanto senza applicazione del contributo ASpI. In caso di somministrazione di lavoratori per motivazioni di carattere organizzativo, i maggiori oneri derivanti alla Ditta per l'applicazione del contributo ASpI saranno rimborsati integralmente alla stessa con le modalità previste al successivo paragrafo "prezzo relativo ad altre voci".

❖ Prezzo relativo ad altre voci (differenti dal costo orario definito in sede di gara)

1. Per eventuali ulteriori voci stipendiali previste dal vigente C.C.N.L. o dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi per indennità di natura compensativa (es. maggiorazione per lavoro straordinario, turno, lavoro notturno o festivo, indennità di rischio e disagio o altro) e per compensi incentivanti (da erogarsi con le modalità in essere per i lavoratori assunti dal Comune con contratto di lavoro a tempo determinato) l'affidatario provvederà alla fatturazione a consuntivo dei relativi corrispettivi, come da C.C.N.L. o C.C.D.I., senza costi di intermediazione aggiuntivi a carico del Comune.
2. L'applicazione del contributo ASpI incrementa solo le voci A, B e C della "tabella A" (allegata al presente Capitolato), restano quindi invariati i costi di intermediazione offerti in sede di gara.

#### **ART. 4 – Obblighi a carico dell'utilizzatore**

L'utilizzatore:

- a) è obbligato a versare al somministratore il prezzo stabilito per il servizio;
- b) comunica al somministratore i trattamenti normativi e retributivi applicabili, ai sensi dei C.C.N.L. e dei C.C.D.I., ai lavoratori somministrati;
- c) si impegna a informare i lavoratori circa i rischi per la sicurezza connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali sono stati avviati e li addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono impiegati, in conformità alle disposizioni recate dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre, nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, ne informa il lavoratore;
- d) si impegna ad effettuare i necessari accertamenti sanitari preassuntivi e le eventuali visite periodiche,

- con oneri a proprio carico;
- e) si impegna, altresì, a fornire i dispositivi di protezione individuale, ove necessario in relazione alle mansioni svolte, con oneri a proprio carico;
  - f) nel caso in cui adibesse il lavoratore temporaneo a mansioni superiori, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'affidatario, che avrà diritto di modificare il corrispettivo ad esso spettante; copia della comunicazione stessa dovrà essere consegnata anche al lavoratore. L'Amministrazione Comunale risponderà in via esclusiva per le differenze spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di informazione di cui sopra;
  - g) comunica tempestivamente gli elementi utili alla contestazione disciplinare a carico del lavoratore ai fini dell'eventuale azione che il Somministratore potrà esercitare;
  - h) risponde nei confronti di terzi dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle proprie mansioni;
  - i) si impegna a sottoscrivere gli atti di attivazione dei rapporti di somministrazione presentati dal Somministratore, precisando che le eventuali "condizioni generali" ivi previste incompatibili con il presente contratto non hanno efficacia;
  - j) ai fini del computo delle ore effettuate dal lavoratore somministrato, provvederà alla rendicontazione delle ore lavorate secondo modalità da concordare con l'affidatario. Per lavoro straordinario si intende la prestazione giornaliera aggiuntiva pari o superiore a 30 minuti;
  - k) in caso di rientro pomeridiano di durata superiore alle due ore, fornisce, con spesa a proprio carico, al lavoratore temporaneo il buono pasto di valore pari a quanto previsto per i propri dipendenti (attualmente pari a € 7,00) da utilizzarsi secondo le regole vigenti nell'Ente.

#### **ART. 5 - Oneri a carico dell'Affidatario**

Oltre agli obblighi di carattere generale previsti all'art. 5 del contratto, l'affidatario:

- a) è obbligato a pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo le retribuzioni ed a versare i contributi previdenziali;
- b) provvede, per i lavoratori avviati, alla copertura previdenziale prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione di lavoratori a tempo determinato;
- c) su richiesta dell'utilizzatore, si impegna a fornire copia della busta-paga del lavoratore attestante la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione (incluse le componenti differite di fine rapporto), della contribuzione versata e degli integrativi aziendali corrisposti se spettanti, eventualmente omettendo la visione di dati sensibili, nel caso in cui il lavoratore non ne autorizzi la consegna al Comune di Bassano del Grappa;
- d) si impegna, altresì, ad inviare copia del contratto stipulato tra affidatario e lavoratore;
- e) si impegna all'avvio tempestivo - e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta dell'Ente - del lavoratore richiesto, salva diversa indicazione;
- f) si impegna a sostituire entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'Ente, il lavoratore già avviato, per mancato superamento del periodo di prova o assente ingiustificato, qualora la suddetta assenza superi i 5 giorni lavorativi;
- g) farà riferimento al riepilogo mensile inviato dal Comune per il computo delle ore e degli istituti contrattuali da fatturare.

#### **ART. 6 - Norma di Rinvio**

Il servizio di somministrazione di manodopera a tempo determinato in oggetto dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente, in particolare del D. Lgs. 276/2003, dell'art. 36 della L. 165/2001 e dell'art. 2 del CCNL 14/09/2000.

Per quanto non previsto nel presente CSA e nel contratto si fa rinvio alla normativa in vigore in materia di somministrazione di manodopera a tempo determinato.

#### **Allegato 1: "Tabella A"**